


GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



- 9 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI - 9 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 312 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Emilio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICI	Maurizio	"	PIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CRISIS

ASSENTE: COSENTINO, AMATI, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

DELIBERAZIONE N° 396

Oggetto: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del testo coordinato del regolamento del Comune di Ariccia, relativo ai servizi pubblici non di linea di noleggio da rimessa con conducente mediante autoveicoli, di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.07.1996 - Del.n. 118, così come modificato con la deliberazione del C.C. n. 131 del 29.09.1997.





OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del testo coordinato del regolamento del Comune di Ariccia, relativo ai servizi pubblici non di linea di noleggio da rimessa con conducente mediante autoveicoli, di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.07.1996 - Del. n. 118, così come modificato con la deliberazione del C.C. n. 131 del 29.09.1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 13 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 13 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale del 29.07.96, n. 118, così come modificata con deliberazione del C.C. del 29.09.1997, n. 131, con la quale il Comune di Ariccia ha riapprovato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente (All. 1);

ESAMINATA la propria deliberazione del 26.05.1997, n. 2997, con la quale sono stati formulati alcuni rilievi alla precedente deliberazione del Comune di Ariccia n. 118 del 29.07.1996, di approvazione del Regolamento del Servizio pubblico di N.C.C.;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 131 gennaio 1992, n. 21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;


CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 2997 del 29.05.1997 il Comune di Ariccia è stato invitato a modificare gli articoli 1, 5 e 22 del Regolamento di N.C.C., in quanto non conformi ai principi stabiliti nella L.R. 58/93;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Ariccia del 29.09.1997, n. 131, con la quale il Comune ha provveduto a modificare i citati articoli del Regolamento secondo le prescrizioni fornite dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 2997/97;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento

sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;



CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Ariccia;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 il regolamento del Comune di Ariccia, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 29.07.1996, Del. n.118, ed integrato con la successiva deliberazione n. 131 del 29.09.1997 di cui ne forma parte integrante, composto da numero 28 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 5 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.10 PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.10 Dott. Saverio GUCCIONE



20 FEB. 1999

COMUNE DI ARICCIA
(Provincia di Roma)

396
09.02.1999

Cur

ORIGINAL E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.ro 131

del 29.9.1997

Sessione straordinaria di prima convocazione in seduta pubblica

OGGETTO:

MODIFICHE ALCUNI ARTICOLI DEL REGO-LAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE COME RICHIESTO DALLA REGIONE LAZIO.

L'anno millenovecentonovantasette, addi' ventinove del mese di settembre alle ore 20,5 nella sala adibita alle sedute delle adunanze consiliari a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE in data 26.9.97-20764 si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede la seduta il Sig. FATTORINI FABRIZIO

Il risultato dell' appello nominale e' il seguente:

		Pres.	Ass.
CIANFANELLI EMILIO	SINDACO	X	
ASARO MARIO	CONSIGLIERE		X
AZZOCCHI ROBERTO	"	X	
BAGLIONI CARLA	"	X	
BRANDIMARTE GIOVANNI	"		X
CIANFARANI LIVIO	"		X
DIGIULIO VINCENZO	"		X
FATTORINI FABRIZIO	"	X	
SBRICCOLI ALBERTO	"	X	
LILLI OBERDAN SAURO	"	X	
LUCIANI LUCA	"	X	
LUGLIOLINI CRISPINO	"		X
MARINELLI VINCENZO	"	X	
MARMO PAOLINO	"		X
MOLLICA ALFREDO	"		X
PINAZZI GIORGIO	"	X	
SERAFINI MICHELE	"		X
SORDINI SERGIO	"	X	
STACCOLI GIANLUCA	"		X
TOTI GIOVANNI	"	X	
CECCHINI GIUSEPPE	"		X
TOTALE		11	10



Con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Sig. IULIANO ARMANDO Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato, dopo aver nominato scrutatori i seguenti consiglieri:
BAGLIONI CARLA - SBRICCOLI ALBERTO - AZZOCCHI ROBERTO

100
Comune di A R I C C I A (Prov. di Roma)

In continuazione di seduta.

Consiglieri presenti: 11;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente;

Vista la votazione a scrutinio palese da cui risulta:

Consiglieri presenti: 11;

Consiglieri votanti: 11;

Voti favorevoli: 11 Votazione unanime

DELIBERA

E' approvata la proposta di deliberazione che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: **COMMERCIO** SERVIZIO INTERESSATO: _____

OGGETTO: **MODIFICA ALCUNI ARTICOLI "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE" COME DA RICHIESTA REGIONE LAZIO**

Cap. _____ Competenza Residui

Somma stanziata (+) L. _____
 Variazioni in aumento (+) L. _____
 Variazioni in diminuzione (-) L. _____
 Somme già impegnate (-) L. _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 comma 5. della legge 8 giugno 1990. n. 142. che testualmente recita:

"5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

Somma disponibile L. _____

Data _____

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di L. _____

Il Responsabile di Area

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990. n. 142. che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità, i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nei casi in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

DIRIGENTE DI AREA

CONTABILE

Dott.ssa E. ...

Data *24.9.84*

Il Responsabile dell' Ufficio

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole, non implica novità di ordine contabile

DIRIGENTE DI AREA

CONTABILE

Dott.ssa E. ...

Data *24.9.84*

Il Responsabile Area Economica e Finanziaria

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

Data _____

Il Segretario Generale

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESSO
con atto consiliare n. 118 del 29.07.1996 è stata deliberata l'approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente";

CONSIDERATO
che con delibera di Giunta Regionale n. 1997 del 26.05.1997 la Regione Toscana ha restituito il Regolamento di cui si è trattato, invitando il Comune di Ariccia a modificarne alcuni articoli, al fine dell'approvazione definitiva;

in riferimento alla richiesta sopra menzionata si è reso necessario apportare modifiche su:

art. 1 comma II
art. 5 comma I ultimo capoverso;
art. 22 comma I lettera e);
art. 22 comma I lettera f);
art. 22 comma II;

DECRETATO di dover provvedere in merito;

ATTESA la legge 15 gennaio 1992 n. 21;

ATTESA la legge regionale 26 ottobre 1993 n. 21;

DELIBERA

che, restando quanto altro deliberato nell'atto consiliare in cui è stata emessa la richiesta, di procedere alle modifiche degli articoli di cui sopra riportati, nel modo seguente:

di abrogare il comma II dell'art. 1, in quanto la norma travalica i poteri attribuiti al Comune;

di abrogare l'ultimo capoverso del I comma dell'art. 5 "a parità di prezzo di noleggio,, alla data di presentazione della domanda del bando di gara", in quanto contrastante con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

di modificare la lettera e), art. 22 nel seguente modo: "quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, o in capo al legale rappresentante della Società, l'Ente o Azienda richiedente, o ai titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi, o siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi"; in quanto in contrasto con la legge regionale 26.10.1993 n. 58;

di abrogare la lettera f), art. 22, in quanto risulta in contrasto con i principi di libertà di circolazione delle persone e contrasta con la normativa dell'UE;

di modificare il II comma, art. 22 nel seguente modo: "la revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con il voto del Sindaco, sentita la Commissione Comunale. In detta Commissione è riconosciuto il ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni degli utenti", ai sensi della legge regionale 26.10.1993 n. 58.

di dare al presente atto immediata esecutività;

di disporre l'inoltro della presente delibera alla Regione Lazio per relativo nulla-osta.



COMUNE DI ARICCIA
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
**NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

ANNO 1995

Legge 15 GENNAIO 1992, N.21

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

**LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

I N D I C E

ART.1	FINALITA'
ART.2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART.3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART.4	FIGURE GIURIDICHE
ART.5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART.8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART.9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.10	TARIFFE
ART.11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.12	COMPETENZE COMUNALI
ART.13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.14	ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE
ART.15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART.17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
ART.19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART.21	SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.22	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 24	CONTRAVVENZIONI
ART.25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART.26	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART.27	SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART.28	DISPOSIZIONI FINALI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

**ART.1
FINALITA'**

- 1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 e l'art.85 del D.lo 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in materia di servizi taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
- 3. Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione del consiglio comunale ed e' soggetto all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

**ART.2.
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

- 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione comple-mentare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta del trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.



2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART.3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
2. Per il comune di ARICCIA, che potrà disporre entro breve tempo di servizio pubblico di taxi, non si autorizza lo stazionamento su aree pubbliche.

ART.4 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.
2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti al rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5);
- b) essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa (punti 3);
- c) svolgere l'attività in forma artigiana (punti 2);
- d) numero dei posti di lavoro realizzati nel Comune (1 punto).

A parità di punteggio, sarà presa in considerazione la priorità della presentazione della domanda, riscontrabile attraverso la data di spedizione della lettera raccomandata successiva alla data di emanazione del bando di gara.

2. L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in carta semplice):

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale previsto dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- b) estremi della patente di abilitazione alla guida.
- c) bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'Ufficio del Registro del distretto, della tassa di concessione.
- d) marca da bollo per l'autorizzazione.

Qualora la domanda sia presentata da una società, i documenti elencati, devono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

ART. 6 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione puo' essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero puo' essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART.9

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente porta-no all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART.10

TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del DM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione dovra' comunicare al Comune la propria valutazione della tariffa per chilometro a seconda del tipo della vettura assentita.

ART.11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse al soggetti portatori di handicap, mediante maniglie o pedane o altro. Una delle nuove autorizzazioni dovra' essere impiegata esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART.12 COMPETENZE COMUNALI

1. Il Comune di ARICCIA (Roma) che ha una popolazione residente di 17.600 abitanti circa al mese di novembre 1995, stabilisce di istituire n.9 autoservizi pubblici da rimessa con conducente (uno ogni 2000 abitanti residenti), da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58. Quattro di questi autoservizi sono già assenti:
1. MONTI CONCEZIO
 2. IACOANGELI ALFREDO
 3. LILLI ANNA
 4. PERETTA QUIRICO

Sono, quindi, disponibili cinque possibilità per nuove autorizzazioni. Una di queste cinque dovrà essere destinata ed attrezzata, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, per il trasporto delle persone disabili.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

Dove anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida, nonché i certificati di cui all'art.121 della legge di Pubblica Sicurezza.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART.13 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune è costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato,
- dal Comandante dei Vigili Urbani,
- da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea
- da un rappresentante della associazione degli utenti,

da due consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dal segretario comunale o da un funzionario del Comune che lo rappresenti.

L'iscrizione nel ruolo tenuto presso Roma, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.15 INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.16 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- 1) Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2) Nel casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilita' personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART. 17

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilita' di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a- tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonche' le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.

Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovra' essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

b- tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonche' le tabelle tariffarie stabilite;

c- curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attivita' ed il relativo periodo;

d- assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e- comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f. sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g. stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2) A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a. di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b. di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c. di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.l. 285 del 30-4-1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi,

con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d. per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a. conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b. tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sui contachilometri degli autoveicoli;

compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

Al conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto vietato di:

far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

portare animali propri nell'autoveicolo;

deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata alla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19 SOSPENSIONE DELLA CORSA

1) Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART.20 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART.21 SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) L'autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni racate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreche' alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.22 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a- quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;
- c- quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d- quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attivita' lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- e- quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Societa', Ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della liberta' personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

f- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, o la Società, l'Ente o l'Azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza o la sede in altro Comune;

g- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

h- quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

i- quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;

l- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

m- quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2) La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4) In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

- a- quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;
- b- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c- per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- d- per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e- per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2) La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24 CONTRAVVENZIONI

1) Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.l. 285 del 30-04-1985, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 25 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 26 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1) Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale

- 2) La corresponsione di tale tassa e' effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.
- 3) La misura di detta tassa e' soggetta a revisione annuale.

ART.27
SINDACATO REGIONALE
SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

- 1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonche' quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.15 della legge regionale n.58 del 1993.
- 2) Il presente Regolamento avra' efficacia soltanto dopo che esso avra' conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART.28
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreche' alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.



XXXIV

D.M. 20 aprile 1993 (1).

Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura (2).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 intitolata «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;

Visto, in particolare, l'art. 13 di detta legge che al comma 4 statuisce che il Ministro dei trasporti deve emanare disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della surrichiamata legge n. 21/1992 il servizio di noleggio con conducente viene svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

Ritenuto che alla determinazione di tali criteri debba pervenirsi essenzialmente tenendo conto dei costi di produzione del servizio da riferirsi all'intero territorio nazionale e, quindi, da assumersi quali costi medi nazionali;

Decreta:

1. *Campo di applicazione.* — 1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti di passeggeri eseguiti in virtù di contratti di trasporto stipulati da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (3).

2. *Elementi estranei al calcolo delle tariffe.* — 1. Ai fini del calcolo delle tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse di transito, l'aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso.

3. *Componenti del costo di produzione.* — 1. Il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio con conducente è ripartibile in quattro componenti:

- 1) costi proporzionali alla percorrenza;
- 2) costo del personale di guida;
- 3) costo per la disponibilità del veicolo;
- 4) spese di struttura.

2. Negli articoli successivi si specificheranno per ognuna delle quattro voci di costo individua-

te i singoli elementi costitutivi e le modalità del calcolo.

4. *Costo proporzionale alla percorrenza.* — 1. Il costo proporzionale alla percorrenza si esprime come prodotto tra la percorrenza del servizio ed un costo unitario in L/km costante per vetture della stessa dimensione.

5. *Costo unitario: valore delle sue componenti.* — 1. Il costo unitario di cui al precedente articolo risulta dalla somma dei valori delle seguenti componenti: carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazioni, spese supplementari.

2. Il valore delle varie componenti del costo unitario si determina secondo quanto segue:

a) carburante: per ciascun tipo dimensionale di vettura si determina il consumo medio unitario (l/km) rilevabile per veicoli in normali condizioni di efficienza. Moltiplicando tale consumo per il prezzo ufficiale del carburante per trazione (L/l) IVA esclusa, si ottiene il costo unitario in L/km;

b) lubrificanti: si considerano le sostituzioni di lubrificante prescritte dalla Casa costruttrice per motore, cambio, ponte ecc. cui si aggiungono i rabbocchi tra una sostituzione e l'altra. Tali consumi unitari si moltiplicano per il costo di listino, IVA esclusa, del tipo di lubrificante più usato;

c) pneumatici: si considera il prezzo, IVA esclusa di un treno di quattro coperture e lo si rapporta alla percorrenza realizzabile, mediamente con una copertura (espresso in km);

d) manutenzione e riparazione: questa voce comprende le spese per la piccola manutenzione e per la revisione complessiva del veicolo o di singoli elementi dello stesso programmata a scadenze regolari nell'arco della vita commerciale del veicolo (da 3 a 5 anni a seconda del tipo) più una congrua percentuale di interventi per riparazioni impreviste. A titolo puramente indicativo si fa presente che dai risultati di analisi sui consumi di materiali di ricambio e sui tempi di lavorazione, il costo chilometrico risulta per questa voce pari, in genere, al 33% dell'intero valore del costo proporzionale alla percorrenza. La somma dei costi di cui ai precedenti punti andrà, quindi, incrementata di una percentuale pari alle spese a tal fine effettuate;

e) spese supplementari: quali riscaldamento, pulizia ecc. Anche con riferimento a queste spese, a titolo puramente indicativo si fa presente che, in base alle medie che risultano per un'ampia casistica esse comportano, l'incremento di una percentuale pari, in genere, al 5% in più.

6. *Costo del personale di guida.* — 1. Il costo del personale di guida si compone di due parti: costo base e prestazioni aggiuntive. Il costo base pro-capite costituisce una spesa fissa nel corso dell'anno che, divisa per il numero annuo di giornate di lavoro effettivo per dipendente, costituisce la spesa fissa giornaliera.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1992, n. 124.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Riportata al n. XXXI.

sonale di guida. — 1. Il costo base mensile di cui al precedente articolo si determina tenendo conto degli istituti contrattuali (minimo tabellare, scatti di anzianità, contingenza media dell'anno, competenze accessorie, indennità, accordi, ratei di 13^a e 14^a mensilità), degli oneri sociali a carico della azienda e dei ratei di accantonamento e rivalutazione del fondo trattamento di fine rapporto. Il costo giornaliero si determina dividendo il costo annuale per il numero di giornate di lavoro effettivo nell'anno.

2. Il costo delle prestazioni aggiuntive si determina in base alle norme contrattuali ed all'indennità di contingenza media dell'anno.

8. Costo per la disponibilità del veicolo. — 1. Il costo per la disponibilità del veicolo comprende ammortamento ed interessi sul capitale, assicurazione R.C. e incendio, tassa di circolazione.

2. Nell'arco dell'anno queste spese rappresentano un onere fisso: il costo giornaliero è pari a tale onere diviso per il numero medio annuo di giornate di impiego di ciascuna autovettura.

9. Determinazione del valore delle componenti del costo per la disponibilità del veicolo. — 1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8 si determina secondo quanto segue:
a) la tassa di possesso è stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie regionali;
b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per regione;

c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore.

Alla rata di ammortamento si aggiunge la rata di interessi a scalare, al tasso delle prime rate maggiorato di un punto.

Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo di listino del veicolo nuovo uguale od equivalente in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo del mezzo.

2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego per veicolo.


10. Spese di struttura. — 1. Le spese di struttura comprendono le spese di direzione, amministrazione e generali, l'ammortamento (o affitto) e manutenzione della rimessa e degli impianti, le spese finanziarie e fiscali, il margine di profitto.

per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%;
per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%.


COMUNE DI ARICCIA (Roma)

Superficie territoriale : kmq 18,36
Abitanti residenti a novembre 1995 : 17.602

RESIDENTI	ANNI
1991	16.971
1992	17.156
1993	17.495
1994	17.612
1995 novembre	17.602



RESIDENTI AD ARICCIA 1991-1994



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa allo albo pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi in data

02 OTT. 1997



Il DIRIGENTE AREA AMM. VA
DOTT. SSA E. MAGNANIMI

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il ..
ed è stato approvato dal CO.RE.CO con verb. 102 del 14 OTT. 1997

Il SEGRETARIO GENERALE

28.10.97 *[Signature]*
Ulteriore CO.RE.CO verb. 102 del 14.10.97 prot 5.86/23255

COMUNE DI ARICCIA

(Prov. di Roma)

Per copia conforme all'originale

Ariccia il 15 GEN. 1999

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DOTT. SSA ELEONORA MAGNANIMI

